

ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE E SOGGETTE A MANTENIMENTO AL 31/12/2020

Sommario

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	2
2. ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI	3
2.1.PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE.....	3
2.1.1. Retiambiente Spa.....	6
2.1.2. Azienda servizi ambientali ASA S.p.a.	7
2.1.3. Interporto Toscano A.Vespucci Spa.....	8
2.1.4. Casa Livorno e Provincia (CASALP) SPA	9
2.2. PARTECIPAZIONI SOGGETTE A DISMISSIONE.....	11
3. PROFILI DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE SOCIETARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE.....	11

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La norma di avvio del processo di razionalizzazione delle società partecipate dagli Enti Pubblici è l’art. 3, co. 27, della legge 244/2007, come integrata e prorogata dall’art.1, co.569 della legge 147/2013, la quale ha indirizzato gli enti pubblici a tenere in vita solamente le partecipate che operavano con finalità riconducibili ai compiti istituzionali dell’ente pubblico di riferimento.

Alla stessa hanno fatto seguito ulteriori interventi, quali l’art.14, comma 32 del D.L. n. 78/2010, abrogato ad opera della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale erano previsti stringenti limiti alla costituzione e al mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali minori, con particolare riferimento alle partecipazioni relative a società in perdita, e l’art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, teso a rivedere il modello delle società *in house* disciplinato dalla normativa comunitaria e finalizzato a conseguire risparmi di spesa negli organi di governo, prevedendo, ad esempio, che nei C.d.A. andassero in molti casi a sedere funzionari degli enti pubblici controllanti.

Successivamente, la citata legge 24 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha modificato alcuni dei divieti in precedenza introdotti, prevedendo però accantonamenti da registrare nei bilanci a fronte delle perdite conseguite dalle società partecipate. In proposito, nell’ambito del più generale processo d’introduzione dell’armonizzazione contabile, la disciplina di riferimento era data dall’art.1, co. 550-553 (oggi abrogato), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con cui si è previsto che *“le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, accantonano nell’anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”*. Il contenuto di tale norma è stato trasfuso successivamente nell’art. 21 D.Lgs. n. 175/2016.

Contestualmente, la stessa legge n. 147/2013 ha introdotto l’art. 1 comma 569, il quale prevedeva che le partecipazioni dismesse secondo i termini dallo stesso previsti cessano ad ogni effetto a decorrere dal 01/01/2015, prevedendo conseguentemente l’obbligo per le rispettive società di liquidare in denaro il valore delle corrispondenti azioni entro il 31/12/2015.

Tralasciando ulteriori interventi normativi recati dal D.L. 24 aprile 2014, n.66, dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.L. 12 settembre 2014, n.133 (solo per citare i più significativi), di recente è intervenuta la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha previsto al comma 611, lett. a) l’obbligo per gli enti di predisporre entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, da trasmettere alla Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, contemplando l’eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali entro il 31 dicembre 2015.

Successivamente, sempre continuando ad esaminare soltanto la normativa più significativa introdotta in materia, non si può non citare l’art.7, co.8 bis del D.L. 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.125 che, nel disciplinare l’ipotesi di cessazione delle partecipazioni societarie non alienate, ha introdotto il co. 569 bis all’art. 1 L. 147/2013.

Da ultimo la materia è stata riordinata e disciplinata dal d.lgvo n. 175/2016 (c.d. Decreto Madia) che ha abrogato alcune delle disposizioni innanzi citate (tra cui l’art. 1 co. 569 e 569 bis della l.n. 147/2013) ponendosi, però, in linea di continuità con le stesse e rafforzando gli obblighi di dismissione degli enti pubblici.

L’art. 24 del decreto Madia, nello specifico, prescrive che le partecipazioni detenute in società, sia direttamente sia indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, sono alienate o oggetto delle misure indicate all’art. 20, commi 1 e 2.

Sul piano procedimentale, il comma 1 dell’art. 24 del D. Lgs 175/2016 modificato con D.Lgs 100/2017 prescriveva che: entro il 30 Settembre 2017 ciascuna Amministrazione pubblica fosse tenuta ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle soggette ad alienazione o assoggettate alle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2 ovvero ad un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

Sempre sul piano procedimentale l’art. 24 co. 4 prevedeva che l’alienazione, da effettuare ai sensi dell’art.10, avvenisse entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al co.1.

A tal proposito l’Amministrazione comunale, in data 31/07/2017 approvava con DCC n. 53 la *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 175/2016: ricognizione delle partecipazioni possedute, individuazione di quelle da alienare e delle azioni di razionalizzazione conseguenti”* e, dopo un anno, approvava con delibera C.C. n.74 del 27/09/2018 la *“Relazione di monitoraggio delle azioni adottate in esecuzione della Revisione Straordinaria delle Società Partecipate di cui all’art. 24 TUSP”*

Di seguito l’art. 26 co.11 del TUSP introduce una norma di coordinamento fra il processo di revisione straordinaria di cui sopra e quello di razionalizzazione periodica (da adottare ai sensi dell’art. 20 entro il 31 dicembre di ogni anno).

Nello specifico l’art. 20 co.1 del Dlgs175/2016 prescrive che le amministrazioni pubbliche devono effettuare, con periodicità annuale, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto finalizzato alla loro “razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.

Il comma 2 dell’art. 20 in esame precisa che i piani annuali di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, debbano specificare le modalità e i tempi di attuazione, e vanno adottati ove, in sede di analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie, la P.A. socia rilevi la ricorrenza di uno o più parametri, espressamente elencate dal legislatore all’art.20 co.2 TUSP, denotando un’inefficiente, inefficace o antieconomico panorama delle partecipazioni societarie detenute.

A tal fine il Comune di Collesalvetti ha redatto il presente piano di revisione periodica delle società partecipate di cui all’art. 20 co.1 TUSP.

Considerato che, a seguito dell’analisi svolta sull’assetto delle partecipazioni detenute dall’Ente a norma dell’articolo sopra citato, l’Ente ritiene che non sia necessario attivare ulteriori misure di razionalizzazione aggiuntive rispetto a quanto già a suo tempo previsto e programmato con il Piano di Revisione Straordinaria di cui all’art. 24 TUSP, approvato con DCC n.53/2018, con il presente documento si conferma quanto contenuto nel suddetto Piano indicando le azioni intraprese e da intraprendere rispetto alle procedure di razionalizzazione già poste in essere.

Occorre sottolineare che, in riferimento alla procedura di dismissione della Società SPIL SPA, la quale si conferma, l’Ente, non essendosi perfezionata la precedente modalità di dismissione, provvederà a riavviare la procedura secondo le previsioni recate dalla normativa dettata dal Testo unico sulle società partecipate.

Prima di procedere ad analizzare in dettaglio l’assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Collesalvetti va precisato che il processo di razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 TUSP interessa non solo le società partecipate ma anche altri enti strumentali alle Pubbliche Amministrazioni.

Infatti esso al co.2 lett.c prescrive che devono essere incluse nel procedimento di razionalizzazione “le partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”.

A tal fine si precisa che il Comune di Collesalvetti non ha enti strumentali così come definiti dall’art. 11-ter del D.Lgs. n. 118/2011 da assoggettare a razionalizzazione.


2. ANALISI DELL’ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI

L’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni è necessaria ai fini di una disamina puntuale delle criticità delle società partecipate dall’Ente a cui consegue un processo di razionalizzazione.

Pertanto indicheremo di seguito le partecipazioni detenute dal Comune di Collesalvetti.

2.1.PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL’ENTE

Le società in cui il Comune di Collesalvetti detiene partecipazioni al 31/12/2020 sono di seguito elencate e descritte:



PARTECIPAZIONI COMUNE DI COLLESALVETTI Denominazione/%			TIPO DI SOCIETA'	% POSSESSO	SOCIETA' PARTECIPATE Indirettamente Denominazione/%	
RETIAMBIENTE SPA	0,41%	Mantenuta ai sensi Art. 4 co. 2 lett. a TUSP	SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA totalitaria	100%	ELBANA SERVIZI AMBIENTALI (ESA) SPA	0,41%
				100%	BAGNI DI LUCCA SERVIZI S.R.L.	0,41%
				100%	ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA	0,41%
				100%	ERSU SPA	0,41%
				100%	GEOFOR SPA	0,41%
				100%	REA SPA	0,41%
				100%	SEA AMBIENTE SPA	0,41%
AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI ASA SPA	2,22%	Mantenuta ai sensi Art. 4 co. 2 lett. a TUSP	SOCIETA' MISTA a prevalenza pubblica	100%	GIUNTI CARLO ALBERTO SRL	2,22%
				45%	CONSORZIO ARETUSA	0,99%
				100%	CORNIA MANUTENZIONI SURL	2,22%
				1,96%	SINTESIS SRL	0,04 %
				100%	SINTECNO	2,22%
				1,76%	TI-FORMA SRL	0,04%
INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI SPA	0,71%	Mantenuta ai sensi Art. 4 co. 2 lett. a TUSP	SOCIETA' MISTA a prevalenza pubblica	40%	COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRL	0,28%
				33%	TRAILER SERVICE SRL	0,23%
				1,59%	UIRNET SPA	0,01%
CASA LIVORNO E PROVINCIA (CASALP) SPA	1,28%	Mantenuta ai sensi Art. 4 co. 2 lett. a TUSP	SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA totalitaria – IN HOUSE	---	---	---

La seguente tabella illustra i dati sintetici relativi alle società partecipate detenute dall'ente:

SOCIETA'	Capitale sociale €	Valore nominale	Azioni possedute	Quote Comune di Collesalveti	% partecipaz.	BILANCIO 2016 Utile/Perdita €	BILANCIO 2017 Utile/Perdita €	BILANCIO 2018 Utile/Perdita €	BILANCIO 2019 Utile/Perdita €	BILANCIO 2020 Utile/Perdita €	PATRIMONIO NETTO 2020 €
ASA Azienda Servizi Ambientali SPA	28.613.406,93	€ 10,59	60.004	€ 635.442,36	2,220785%	6.809.534,00	1.994.634,00	327.617,00	2.463.508,00	4.211.393,00	85.820.718,00
INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI SpA	29.123.179,00	€ 516,46	400	€ 206.584,00	0,709000%	-469.367,00	204.198,00	3.587.045,00	55.841,00	4.305.754,00	33.493.072,00
Casa Livorno e Provincia SPA	6.000.000,00	€ 5,99	12.800	€ 76.784,64	1,279744%	447.211,00	57.741,00	57.711,00	135.259,00	312.815,00	16.976.271,00
RETIAMBIENTE Spa	21.537.979,00	€ 1,00	88.966	€ 88.966,00	0,410000%	144.457,00	67.678,00	202.061,00	70.180,00	35.854,00	22.459.085,00

2.1.1. Retiambiente Spa

La società ha per oggetto lo svolgimento, in favore dei comuni soci, di tutti i servizi e attività preparatorie, organizzative, accessorie e strumentali al successivo ampliamento del suo capitale ad un socio industriale avente le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 12, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito nella 14 settembre 2011, n. 148, nonché delle altre norme contenute in detto articolo e di quelle comunitarie concernenti società a capitale misto per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica. Ad oggi la società è totalmente pubblica, come si evince dall’articolazione che segue:

Soci	Quota % di partecipazione
Comune di Pisa	20,281%
Comune di Viareggio	13,591%
Comune di Pontedera	13,119%
Comune di Rosignano Marittimo	12,357%
Comune di Cecina	5,381%
Comune di Pietrasanta	4,775%
Comune di Capannori	3,693%
Comune di Collesalveti	0,413%
Comune di Livorno	0,063%
Altri Comuni delle prov. di LI PI LU	26,327%
	100,0000%

La Legge Regionale n. 69 approvata in data 28 dicembre 2011 pubblicata sul BURT n.63 del 29/12/2011, ha disciplinato l’*“Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007”*. Per quanto qui rileva, la legge regionale prevede l’istituzione dell’ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, quale soggetto pubblico al quale la normativa nazionale e regionale in materia ha assegnato il compito di affidare il servizio di gestione integrata rifiuti urbani nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa ad un gestore unico.

Nel corso del 2011 l’ATO Toscana Costa ha deliberato di affidare ad una società mista pubblico-privata a maggioranza pubblica il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, società partecipata dai Comuni facenti parte dell’Ambito stesso. A tal fine in data 16 dicembre 2011 è stata costituita la società per azioni RetiAmbiente s.p.a. a capitale – in via transitoria – interamente pubblico, che ha visto l’adesione, ad oggi, di 99 comuni su 111, ivi compresi i quattro capoluoghi di provincia, e che assumerà la gestione del servizio al momento in cui sarà perfezionato l’ingresso nel suo capitale del socio privato.

In data 28 dicembre 2011, la Comunità d’Ambito ha pubblicato sulla GUCE, oltre che nelle altre forme di rito il bando per la selezione, con procedura ad evidenza pubblica, del socio privato di RetiAmbiente s.p.a.

Il 21 marzo 2019 l’Assemblea dei Soci ha espresso la volontà di abbandonare la configurazione di RetiAmbiente quale società mista pubblico-privata per procedere verso la forma gestionale della **società interamente pubblica in house providing**; in tale occasione infatti l’Assemblea ha approvato, con larga maggioranza, l’atto di indirizzo di adeguamento della Società ai requisiti dell’in house providing prevedendo, tra l’altro, la configurazione di RetiAmbiente quale Società capogruppo Industriale controllante le singole Società Operative Locali che manterrebbero, invece, la gestione dei servizi di igiene urbana.

Conseguentemente nel maggio 2019 la medesima Assemblea ha approvato la modifica dello statuto di Retiambiente adeguandolo alle previsioni di cui al D.Lgs n. 175/2016 ed alle Linee guida ANAC n. 7 ed ha adottato, linee di indirizzo cui RetiAmbiente deve uniformarsi per garantire un modello di holding operativa e di società locali interamente pubbliche eroganti il servizio sul territorio. In data 13 novembre 2020 l’Assemblea dei Soci dell’Autorità Ato Toscana Costa ha deliberato, ad esito del procedimento avviatosi con la Delibera n. 15/2019, l’affidamento diretto in house providing a Retiambiente s.p.a. del

servizio di gestione dei rifiuti ed in data 17 novembre 2020 è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio tra Retiambiente s.p.a. ed ATO Toscana Costa. Pertanto a partire dal 01/01/2021 Retiambiente s.p.a. è il Gestore Unico dell’ambito territoriale della Toscana Costa e si avvale della Società Controllata territorialmente competente per l'erogazione del servizio di igiene urbana, compresi quei servizi che finora venivano svolti direttamente dai Comuni o in economia o mediante affidamento.

La gestione della raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani è riconducibile alle funzioni fondamentali esercitate dai Comuni ai sensi dell’art. 14, comma 27, lett. f) del D.L. 78/2010, rispetto al quale compete al Comune *“l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”*.

2.1.2. Azienda servizi ambientali ASA S.p.a.

Si tratta di società mista pubblico-privata, dotata di un sistema di gestione duale con un organo amministrativo composto da 3 membri e da un consiglio di sorveglianza composto da 10 membri, il cui capitale sociale è distribuito secondo quanto segue:

Soci pubblici	% pubblica
Livorno	36,55%
Piombino	4,75%
Volterra	1,58%
Pomarance	0,89%
Suvereto	0,41%
Castelnuovo VC	0,35%
Montecatini VC	0,28%
Monteverdi M.mo	0,10%
Castagneto C.cci	1,15%
Collesalveti	2,22%
Castellina M.ma	0,25%
Riparbella	0,19%
Guardistallo	0,14%
Capraia Isola	0,05%
Rosignano M.mo	4,28%
Santa Luce	0,21%
Campiglia M.ma	1,75%
Sassetta	0,08%
San Vincenzo	0,92%
Rio nell'Elba	0,13%
Cecina	2,23%
Radicondoli	0,08%
Montescudaio	0,12%
di Portoferraio	0,97%
Campo nell'Elba	0,35%
Totale pubblico	60,00%
Socio industriale	% privata
Gruppo IREN	40,00%

Come si rileva dall’oggetto sociale, la società in questione opera nell’ambito dell’implementazione e gestione dei seguenti servizi:

- 1) captazione, trattamento e distribuzione delle acque potabili e industriali, raccolta, depurazione e riciclo delle acque reflue, trattamento dei fanghi di depurazione, raccolta e collettamento delle acque meteoriche, trasporto conto/terzi per svuotatura pozzi neri;
- 2) acquisto e distribuzione di gas metano, gestione risorse energetiche, produzione di energia, distribuzione del calore;
- 3) manutenzione delle reti stradali, di illuminazione pubblica e della segnaletica, compresi sistemi di regolazione del traffico
- 4) progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione ed esercizio di reti ed impianti per telecomunicazioni e la prestazione di ogni servizio nel settore delle telecomunicazioni.

Con riferimento all'interesse pubblico del Comune di Collesalveti si rileva che la società è affidataria, mediante l'Autorità d'Ambito Regionale, della gestione del servizio idrico integrato e della distribuzione del gas naturale. Tali servizi sono riconducibili alle funzioni fondamentali esercitate dai Comuni ai sensi dell'art. 14, comma 27, lettera b) del D.L. 78/2010, per cui non si rilevano condizioni ostative al mantenimento della partecipazione ai sensi delle condizioni di cui all'art 20 co. 2 TUSP.

▪ ***Gestione del Servizio Idrico Integrato***

Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Toscana n. 81/1995 ed ai sensi della Legge n. 36/1994, l'Autorità di Ambito Territoriale n. 5 "Toscana Costa", costituita come forma di cooperazione dei Comuni e delle Province ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Toscana Costa", di cui fa parte l'Amministrazione Comunale di Collesalveti, ha deliberato di affidare la gestione del servizio idrico integrato ad A.S.A. S.p.A. La convenzione di gestione del servizio idrico integrato, prevede una durata venticinquennale della gestione, che scadrà quindi il 08.03.2027. E' previsto un canone concessorio a favore del comune e non sono previsti costi diretti per l'Amministrazione, se non come utente finale del servizio.

▪ ***Gestione del Servizio di distribuzione del gas naturale***

ASA S.p.a. gestisce inoltre il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Collesalveti, ai sensi della Convenzione Rep. 3 del 27/02/1985 per la concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas per uso domestico, artigianale, commerciale, direzionale, di piccole aziende industriali e di riscaldamento.

L'attuale gestione è in regime di prorogatio, in quanto, nelle more della gara d'ambito, è stato necessario prorogare il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale per garantire il servizio in maniera transitoria, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Con DCC n. 134 del 21/12/2012 si è quindi provveduto a prorogare il contratto di concessione per garantire il servizio nelle more della gara d'ambito. E' previsto un canone concessorio a favore del comune e non sono previsti costi diretti per l'Amministrazione, se non per forniture come utente finale del servizio.

La razionalizzazione della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente soggetta alle disposizioni contenute nel D.M. 226/2011 che prevede di affidare unitariamente ad un unico gestore il servizio a livello di ambito ottimale, in questo caso il territorio della Provincia di Livorno. In tal senso con delibera consiliare n. 12 del 14/02/2014 il Comune di Collesalveti ha approvato lo schema di Convenzione ai sensi dell'ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, con il quale è stato individuato il Comune di Livorno come "stazione appaltante" per conto di tutti i Comuni facenti parte dell'Ambito. La procedura è tuttora in corso.

2.1.3. Interporto Toscano A.Vespucci Spa

La Società Interporto Toscano A. Vespucci Spa ha per oggetto la progettazione, esecuzione, costruzione ed allestimento dell'Interporto di Livorno-Guasticce, inteso quale complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto. Trattasi quindi di società volta a salvaguardare ed espandere infrastrutture e reti necessarie per lo sviluppo delle attività economiche del territorio. La società, a cui partecipa anche la Regione Toscana, è qualificata strategica dal Comune di Collesalveti per il ruolo che le infrastrutture logistiche giocano per lo sviluppo economico del territorio comunale, sovracomunale e dell'intera Regione Toscana. La società sta assumendo sempre di più il ruolo di retro porto in sinergia con l'Autorità di Sistema portuale e tale ruolo è stato ratificato dall'avvenuto aumento di capitale sociale sottoscritto da parte dell'AdSP di € 6,6ml nel dicembre

2020. La Regione Toscana, ha nel corso del tempo, sostenuto il riequilibrio patrimoniale e la continuità aziendale della Società attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale di € 3.200.000. La motivazione del suo inserimento tra le società strategiche risiede quindi sia nello svolgimento di servizi di interesse generale a livello locale, ed in particolare lo sviluppo economico, sia nella necessità di evitare il depauperamento di strutture logistiche realizzate in gran parte con risorse pubbliche.

Soci pubblici	
Regione Toscana	23,56%
Autorita' di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale	9,59%
C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno	5,83%
Comune di Livorno	5,13%
Comune di Collesalvetti	0,71%
Provincia di Livorno	1,29%
Comune di Pisa	2,79%
C.C.I.A.A. di Pisa	2,65%
Provincia di Pisa	1,29%
Comune di Lucca	0,06%
Provincia di Lucca	0,06%
tot pubblico	53,18%
Soci privati	
M.P.S. S.p.A.	21,82%
M.P.S. capital service banca per le imprese SPA	19,00%
Soci privati vari	6,00%
tot privato	46,82%

2.1.4. Casa Livorno e Provincia (CASALP) SPA

Si tratta di società totalmente pubblica, secondo l'articolazione del capitale sociale che segue:

ELENCO COMUNI	% di partecipazione pubblica
Comune di Marciana	0,04%
Comune di Campo nell'Elba	0,11%
Capraia Isola	0,12%
Comune di Marciana Marina	0,14%
Comune di San Vincenzo	0,14%
Comune di Sassetta	0,15%
Comune di Rio nell'Elba	0,25%
Comune di Rio Marina	0,35%
Comune di Capoliveri	0,41%
Comune di Suvereto	0,45%
Comune di Bibbona	0,54%
Comune di Castagneto Carducci	0,67%
Comune di Campiglia	0,79%
Comune di Collesalvetti	1,28%
Comune di Rosignano M.mo	2,68%
Comune di Cecina	3,04%
Comune di Porto Azzurro	0,67%
Comune di Portoferraio	4,92%
Comune di Piombino	9,20%
Comune di Livorno	74,05%
Totale	100,00%

La Società, costituita nel 2004, assolve alle funzioni previste dalla L.R.T. n. 77/98 in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ed ha dunque per oggetto sociale principale (art. 4 dello Statuto) "l'amministrazione, gestione e realizzazione del patrimonio ERP del LODE LIVORNESE" (convenzione di cui all'art.30 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 composta da tutti i Comuni della provincia di Livorno).

L'oggetto è dunque riconducibile alla gestione del patrimonio ERP ossia alle funzioni fondamentali esercitate dai comuni ai sensi dell'art. 14, comma 27 lettera g), del D.L. 78/2010, rispetto al quale compete al Comune *“la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione”*.

La legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 modificata con legge regionale 16 gennaio 2001, n. 1 *“Riordino delle competenze in materia di ERP”* ha individuato i comuni quali *“principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi, il miglioramento della qualità generale degli insediamenti urbani”*. L'art. 2 della medesima legge ha attribuito in proprietà ai comuni il patrimonio immobiliare dell'ex Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER).

L'art. 4 della stessa legge ha conferito ai comuni le funzioni indicate all'art. 2 ed in particolare:

- a) il rilevamento secondo le procedure stabilite dalla Regione del fabbisogno abitativo;
- b) l'attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati;
- c) l'individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e la ripartizione dei finanziamenti;
- d) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di ERP;
- e) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;
- f) la vigilanza sulla gestione amministrativa – finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici;
- g) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
- h) l'autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di ERP;
- i) la formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
- j) la formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi;
- k) la promozione della mobilità degli assegnatari;
- l) la determinazione in ordine alle scadenze delle assegnazioni ed alle occupazioni abusive;
- m) ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo del settore non attribuita da leggi nazionali o regionali ad altri soggetti.

L'art. 5, comma 1, stabilisce che *“le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP, già in proprietà dei comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 2, comma 1, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, sono esercitate dai comuni stessi in forma associata nei livelli ottimali di esercizio.”* Lo stesso art. 5 reca che i comuni gestiscono le altre funzioni preferibilmente in forma associata, nel rispetto del principio di economicità e dei criteri di efficienza ed efficacia.

L'art. 6 della legge regionale citata stabilisce che i comuni di ogni livello ottimale di esercizio decidono, *“mediante apposita conferenza, le modalità d'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3, provvedendo altresì alla costituzione del soggetto cui affidare l'esercizio delle funzioni stesse”*. Tra i comuni della provincia di Livorno, in data 14 aprile 2003, è stata stipulata una convenzione, ex art. 30 TUEL con la quale è stato costituito il LODE (livello ottimale di esercizio) Livornese. Con la medesima convenzione è stato stabilito:

- a. di provvedere in forma associata all'esercizio di alcune funzioni attribuite ai comuni per effetto dell'art. 4 della L.R. 77/98,
- b. con riferimento invece alle disposizioni dell'art. 5, comma 1, della legge regionale, i comuni hanno convenuto di organizzare e gestire, tramite S.p.A, le seguenti attività:
 - ✓ amministrazione, gestione, manutenzione e recupero del patrimonio di ERP sulla base di un contratto di servizio stipulato tra il LODE LIVORNESE ed il soggetto gestore;
 - ✓ acquisizione o realizzazione e successiva amministrazione e gestione di nuovo patrimonio di ERP;
 - ✓ eventuali interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica,
 - ✓ operando direttamente ovvero promovendo la costituzione di Società di trasformazione urbana ai sensi dell'art. 120 TUEL;
 - ✓ eventuali interventi diretti nell'ambito dell'edilizia residenziale, edilizia convenzionata o sovvenzionata alla realizzazione di alloggi, comunque destinati al mercato delle locazioni private, secondo la legislazione;
 - ✓ vigente per conto dei comuni associati, di altri soggetti pubblici o privati, di cooperative edilizie ed anche in proprio.

In data 28/12/2015 con delibera n. 6/2015 il LODE ha approvato il nuovo contratto di servizio con la Società, il quale prevede che la stessa destini gli introiti delle somme versate dagli assegnatari alla copertura

dei costi sostenuti per la gestione degli immobili ERP ex art. 23, co.1 della L.R. 96/1996, fatti salvi eventuali casi accertati e documentati di gravissimo disagio sociale ex art. 30, co. 4 del medesimo disposto, per i quali è prevista la copertura dei Comuni soci delle somme dovute dai predetti assegnatari.

In data 27/2/2017 il LODE, unica partecipante il Comune di Livorno, ha approvato la proposta di modifica dello Statuto e della Convenzione anche in merito al recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs.175/2016.

Con riferimento a quanto su indicato, quindi, non si rilevano condizioni ostative al mantenimento della partecipazione ai sensi delle condizioni di cui all’art 20 c. 2 TUSP.

2.2. PARTECIPAZIONI SOGGETTE A DISMISSIONE

Le società assoggettate a dismissione con l’approvazione dei Piani di Razionalizzazione succedutisi nel tempo sono qui di seguito elencate:

Società
Porto industriale di Livorno SPIL Spa
Centrale del Latte Fi PT LI Spa
Piattaforma Biscottino Spa
ATL Srl – In liquidazione

3. PROFILI DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE SOCIETARIA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DALL’ENTE

Tra le variabili che possono consentire una disamina sui profili di efficienza della gestione societaria è possibile identificare la verifica del rapporto tra spese di funzionamento e ricavi (fatturato) di esercizio. A tal fine si riepilogano di seguito le risultanze contabili per le singole società partecipate mantenute dall’Ente.

I dati sono desunti dai bilanci approvati al 31/12/2020.

RETIAMBIENTE S.P.A.		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	31/12/2020	31/12/2019
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
5) altri ricavi e proventi	115	54.220
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	155	54.220
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	155	54.220
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.721	4.656
7) per servizi	140.816	93.649
8) per godimento di beni di terzi	18.685	15.207
10) ammortamenti e svalutazioni:		20.032
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.540	19.098
b) ammort. immobilizz. materiali	2.407	934
14) oneri diversi di gestione	36.343	16.183
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	205.512	149.727
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	(205.397)	(95.507)

AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI ASA S.P.A		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	31/12/2020	31/12/2019
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	100.681.991	99.189.874
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.830.544	4.485.347

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	7.344.915	6.898.711
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	111.857.450	110.573.932
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	17.197.144	19.019.123
7) per servizi	20.128.968	20.408.259
8) per godimento di beni di terzi	16.171.833	16.325.812
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	20.881.569	20.190.453
b) oneri sociali	6.804.856	6.659.654
c) trattamento di fine rapporto	167.128	166.917
e) altri costi	1.029.256	1.062.845
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.065.512	971.163
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.140.026	10.806.710
c) altre svalutaz. immob	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.000.000	4.000.000
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(118.858)	33.246
12) accantonamenti per rischi	639.573	1.866.568
14) oneri diversi di gestione	5.369.916	4.418.188
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	105.476.923	105.928.939
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	6.308.527	4.644.994

INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI SPA		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	31/12/2020	31/12/2019
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.041.430	5.656.555
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(12.634.332)	(2.006.029)
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	930.740	1.062.899
altri	495.306	925.113
Totale altri ricavi e proventi	1.426.046	1.988.012
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	16.833.144	5.638.538
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.390	19.271
7) per servizi	2.934.209	1.379.832
8) per godimento di beni di terzi	60.658	124.659
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	389.328	401.173
b) oneri sociali	147.556	149.302
c) trattamento di fine rapporto	33.100	32.862
Totale costi per il personale	596.984	583.337
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.563.609	1.693.334
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	9.850
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.563.609	1.703.184
14) oneri diversi di gestione	2.159.669	276.018
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.469.159	4.086.301
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.363.625	1.552.237

CASA LIVORNO E PROVINCIA (CASALP) SPA		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	31/12/2020	31/12/2019
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.556.963	12.315.309
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
5) altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	92.353	175.165
altri	898.534	810.545
Totale altri ricavi e proventi	990.887	985.710
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	14.547.850	13.301.019
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.135	24.176
7) per servizi	6.776.089	6.420.280
8) per godimento di beni di terzi	275.968	321.772
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.808.724	1.728.737
b) oneri sociali	574.247	568.631
c) trattamento di fine rapporto	128.454	126.131
e) altri costi	86.116	50.086
Totale costi per il personale	2.597.541	2.473.585
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.241	15.111
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	797.222	793.174
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.679.038	1.502.609
Totale amm.ti e svalut	2.481.501	2.310.894
12) accantonamenti per rischi	0	329.419
14) oneri diversi di gestione	2.039.856	1.332.071
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	14.185.090	13.212.197
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	362.760	88.822